

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Si avvisano tutti gli ospiti che il Comune di Oristano ha istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2019 l'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 23/2011 per i pernottamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

In caso di omesso versamento dell'imposta, il turista dovrà sottoscrivere una dichiarazione di rifiuto di pagamento del tributo cui farà seguito l'attività di accertamento da parte dell'ente locale che si concluderà con la comminazione di sanzioni pecuniarie per il turista.

ESENTI

- a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, **su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggiano nella città di Oristano, di Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco per esigenze di servizio;
- g) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'articolo 2 del regolamento;
- h) gli studenti universitari di età non superiore ai 26 anni, regolarmente iscritti a un corso di laurea in Oristano riconosciuto dal M.I.U.R.;
- i) gli studenti universitari che partecipano a programmi tipo "Erasmus" c/o corso di laurea in Oristano per la durata del soggiorno, previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- j) I residenti nei Comuni dell'Area Vasta che hanno deliberato l'istituzione dell'imposta di soggiorno.

Le esenzioni previste sono subordinate alla presentazione della dichiarazione direttamente al gestore della struttura, che ne curerà la conservazione.

TARIFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (Delibera GM N. 58 del 29/03/2019)

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA (per persona)	NUMERO MASSIMO DI PERNOTTAMENTI (consecutivi effettuati nella medesima struttura)
Esercizi alberghieri cat. 4 stelle o superiore	Euro 2,00	7 (sette)
Esercizi alberghieri cat. 3 stelle o inferiore	Euro 1,50	7 (sette)
Esercizi extra alberghieri e "Locazioni turistiche" effettuate con contratti transitori	Euro 1,00	7 (sette)
Aree sosta Camper	Euro 0,50	7 (sette)